

Codice A1821A

D.D. 19 dicembre 2022, n. 3998

OGGETTO: Ricovero apparati radio presso impianto funiviario denominato Funifor Pianalunga - località Passo dei Salati (VC) di proprietà di MONTEROSA 2000 S.p.A.. Approvazione schema di contratto. Impegni di spesa per la somma complessiva di € 20.318,52 ofi sul cap 136446 anni 2023, 2024 e annotazioni contabili esercizi 2025, 2026 e 2027 - CIG Z7138E7DEB



ATTO DD 3998/A1821A/2022

DEL 19/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1821A - Protezione civile

OGGETTO: OGGETTO: Ricovero apparati radio presso impianto funiviario denominato Funifor Pianalunga – località Passo dei Salati (VC) di proprietà di MONTEROSA 2000 S.p.A.. Approvazione schema di contratto. Impegni di spesa per la somma complessiva di € 20.318,52 ofi sul cap 136446 anni 2023, 2024 e amotazioni contabili esercizi 2025, 2026 e 2027 – CIG Z7138E7DEB

Premesso che:

con D.G.R. n. 18-611 del 1.8.2005 la Regione Piemonte ha approvato il progetto di realizzazione e gestione di un sistema radiomobile isofrequenziale denominato “Emercom.Net-Piemonte” per le attività di protezione civile degli enti pubblici e del volontariato regionale e ha avviato le procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione del contraente;

a seguito dell’esperimento delle procedure di gara indetta con determinazione n. 1188 del 17 luglio 2006, tra la Regione Piemonte e il raggruppamento di Imprese Selex Communications s.p.a. (ora Selex Es s.p.a.) e GEG s.r.l. (di seguito “RTI”) è stato sottoscritto il contratto rep. n.13092/2007 (di seguito “Contratto”) per la realizzazione del primo canale del sistema radiomobile Emercom.Net con frequenze dedicate alla Protezione Civile;

la rete è stata consegnata alla Regione Piemonte nel mese di dicembre 2009 ed è entrata in esercizio nel 2010 a seguito del collaudo e dell’approvazione, con DD n.2624 del 08/10/2010, della “regolamentazione rete radio Emercom.Net-Piemonte, canale istituzionale”;

il sistema radiomobile isofrequenziale “Emercom.Net-Piemonte” negli anni ha subito modifiche ed implementazioni fino all’infrastruttura di rete radio di Protezione Civile attualmente in uso;

Dato atto che:

con deliberazione D.G.R. 49-5103 del 18/12/2012 la Regione Piemonte:

- ha riconosciuto il carattere strategico, per il sistema regionale di protezione civile, della rete radio Emercom.Net, risultando la stessa uno strumento imprescindibile per migliorare, in caso di eventi di protezione civile, il coordinamento delle sue componenti, il supporto alle proprie

risorse operative e la sicurezza degli operatori sul territorio;

- ha disposto di perseguire l'obiettivo del mantenimento in esercizio della rete, ad un livello adeguato alle necessità del sistema regionale di protezione civile, demandando a successivo atto la definizione delle risorse destinate a tale scopo;

Emercom.Net si basa su una infrastruttura costituita da una serie di apparati di rete, la cui disposizione è stata progettata in modo da ottimizzare le prestazioni di radiocopertura secondo le caratteristiche orografiche del territorio piemontese;

le apparecchiature che compongono la suddetta infrastruttura sono collocate in appositi siti adeguatamente attrezzati, che risultano contrattualizzati sia direttamente con l'A.T.I. LEONARDO SPA - G.E.G. SRL - ETERE SRL nell'ambito della gara sopra indicata, sia mediante specifici contratti di ospitalità con soggetti terzi;

una delle stazioni ripetitrici della rete radio EmercomNet si trova presso la stazione di monte dell'impianto denominato Funifor Pianalunga – località Passo dei Salati (VC) presso la postazione di proprietà di MONTEROSA 2000 S.p.A., con sede legale in Frazione Bonda, 19 - 13021 Alagna Valsesia (VC);

con DD 2193 del 18.08.2016 è stato approvato uno schema di contratto di ospitalità degli apparati radio presso l'impianto funiviario sopra indicato;

nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2022 sono state eseguite, con il supporto della società Monterosa 2000 S.p.A, alcune attività tecniche per il sito radiotrasmissivo volte all'adeguamento ed evoluzione del satellite del canale volontariato;

Considerato che:

tra i servizi essenziali da garantire ai fini del mantenimento in esercizio della rete ad un livello adeguato alle necessità del sistema regionale di protezione civile rientra la gestione delle infrastrutture di telecomunicazioni, appoggiata a siti attrezzati di proprietà di terzi, per i quali è necessario garantire la copertura degli oneri di ospitalità;

l'architettura attuale della rete "Emercom.Net della protezione civile regionale prevede due postazioni fondamentali (satellite canale istituzionale rete Vercelli e satellite canale volontariato rete Vercelli) presso il sito denominato Funifor Pianalunga – località Passo dei Salati e comune di Alagna Valsesia (VC);

MONTEROSA 2000 S.p.A., con sede legale in Frazione Bonda, 19 - 13021 Alagna Valsesia (VC), ha condiviso con il Settore Protezione civile della Regione Piemonte i contenuti dello schema di contratto, autorizzando l'avvio dell'iter procedurale necessario per la stipula.

Verificato che:

l'importo riferito al predetto contratto è quantificabile in € 2.745,00 o.f.i./anno al netto di eventuali costi UNA TANTUM (art. 3.1 dello schema di contratto), adeguamenti ISTAT e dei costi di registrazione/imposta del contratto, in linea con i valori del mercato;

risulta di interesse per l'Amministrazione dare corso alla stipula del contratto con MONTEROSA 2000 S.p.A., con sede legale in Frazione Bonda, 19 - 13021 Alagna Valsesia (VC) per l'ospitalità di apparecchiature radio e sistemi radianti presso il sito denominato Funifor Pianalunga – località Passo dei Salati - Alagna Valsesia (VC).

visto l'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che, al punto 5.1, stabilisce che non possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, di leasing operativo, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 c.c., delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento;

Preso atto che il contratto approvato con la presente determinazione rientra tra i contratti di locazione di cui sopra;

Ritenuto pertanto:

di approvare lo schema di contratto compiegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

di individuare la decorrenza del contratto a partire dal 01.01.2023 e, su richiesta della proprietà, con scadenza delle annualità al 30 settembre di ogni anno;

di riservare la somma complessiva di € 20.318,52 of.i., ai fini dell'ospitalità di apparati radio di proprietà della Regione Piemonte presso la stazione Funifor Pianalunga – Cimalegna – Passo dei Salati nel comune di Alagna Valsesia (VC), a favore di MONTEROSA 2000 S.p.A., con sede legale in Frazione Bonda, 19 - 13021 Alagna Valsesia (VC) (Cod. Benef. 59739) così come segue:

- impegno di € 3.247,44 ofi sul cap. 136446 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2023 quale somma stimata a copertura del periodo 01/01/2023 – 30/9/2023, delle spese riconosciute una tantum per supporto ad attività tecniche per il sito radiotrasmissivo per adeguamento ed evoluzione del satellite del canale volontariato e del 50% dell'importo per spese di registrazione;
- impegno di € 2.968,07 sul cap. 136446 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2023 quale somma stimata a seguito rivalutazione ISTAT a copertura del periodo 01/10/2023 – 30/9/2024;
- impegno di € 3.191,14 sul cap. 136446 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2024 quale somma stimata a seguito rivalutazione ISTAT a copertura del periodo 01/10/2024 – 30/9/2025;
- registrazione annotazione contabile di € 3.414,22 sul cap. 136446 esercizio 2025, quale somma stimata a seguito rivalutazione ISTAT a copertura del periodo 01/10/2025 – 30/9/2026;
- registrazione annotazione contabile € 3.637,29 sul cap. 136446 esercizio 2026 quale somma stimata a seguito rivalutazione ISTAT a copertura del periodo 01/10/2026 – 30/9/2028;
- registrazione annotazione contabile € 3.860,36 sul cap. 136446 esercizio 2027 quale somma stimata a seguito rivalutazione ISTAT a copertura del periodo 01/10/2027 – 30/9/2028;

le transazioni elementari sono rappresentate nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Le somme da adottare non sono finanziate da risorse vincolate in entrata;

preso atto altresì che con nota prot. n. 1537 del 13/01/2021, il Responsabile del Settore Protezione Civile, Arch. Francescantonio De Giglio, è stato delegato dal Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, arch. Salvatore Martino Femia, ad effettuare impegni di spesa sui capitoli associati, quale struttura amministrativa responsabile, al codice "A1821A" inseriti nella Missione 11, programma 11.01, del bilancio regionale e relativamente ai capitoli riferiti a progetti di cooperazione territoriale, inseriti nella Missione 19, programma 19.02;

verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Dlgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici;
- D.lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50";
- Legge 58/2019 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi";
- Legge n. 120 del 11 settembre 2020, di Conversione del Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di Conversione del D.L. 77 del 31 maggio 2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 " Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024;
- D.G.R n. 1-4936 del 29 aprile 2022 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte per il triennio 2022 - 2024";
- DGR n. 73 - 5527 del 3/8/2022 - Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024.;
- L.R. 13 del 02/8/2022 - Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

determina

di approvare lo schema di contratto compiegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

di individuare la decorrenza del contratto a partire dal 01.01.2023;

di riservare la somma complessiva di € 20.318,52 of.i., ai fini dell'ospitalità di apparati radio di proprietà della Regione Piemonte presso la stazione Funifor Pianalunga – Cimalegna – Passo dei Salati nel comune di Alagna Valsesia (VC), a favore di MONTEROSA 2000 S.p.A., con sede legale in Frazione Bonda, 19 - 13021 Alagna Valsesia (VC) (Cod. Benef. 59739) così come segue:

- impegno di € 3.247,44 ofi sul cap. 136446 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2023 quale somma stimata a copertura del periodo 01/01/2023 – 30/9/2023, delle spese riconosciute una tantum per supporto ad attività tecniche per il sito radiotrasmissivo per adeguamento ed evoluzione del satellite del canale volontariato e del 50% dell'importo per spese di registrazione;
- impegno di € 2.968,07 sul cap. 136446 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2023 quale somma stimata a seguito rivalutazione ISTAT a copertura del periodo 01/10/2023 – 30/9/2024;
- impegno di € 3.191,14 sul cap. 136446 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2024 quale somma stimata a seguito rivalutazione ISTAT a copertura del periodo 01/10/2024 – 30/9/2025;
- registrazione annotazione contabile di € 3.414,22 sul cap. 136446 esercizio 2025, quale somma stimata a seguito rivalutazione ISTAT a copertura del periodo 01/10/2025 – 30/9/2026;
- registrazione annotazione contabile € 3.637,29 sul cap. 136446 esercizio 2026 quale somma stimata a seguito rivalutazione ISTAT a copertura del periodo 01/10/2026 – 30/9/2028;
- registrazione annotazione contabile € 3.860,36 sul cap. 136446 esercizio 2027 quale somma stimata a seguito rivalutazione ISTAT a copertura del periodo 01/10/2027 – 30/9/2028;

le transazioni elementari sono rappresentate nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Le somme da adottare non sono finanziate da risorse vincolate in entrata;

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art.120 del Decreto legislativo n.104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 33/2013.

Il funzionario estensore
Daniela Martinengo

IL DIRIGENTE
(A1821A - Protezione civile)
Firmato digitalmente da Francescantonio De Giglio

Allegato

REGIONE PIEMONTE
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI SPAZI E STRUTTURE
TECNOLOGICHE
PER IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI
CIG Z7138E7DEB

TRA

la Regione Piemonte Settore Protezione Civile con sede in Torino C.so Marche 79 nella persona del suo Dirigente Arch. De Giglio Francescantonio, munito dei necessari poteri, (di seguito locatario),

E

MONTEROSA 2000 S.p.A., con sede legale in Frazione Bonda, 19 - 13021 Alagna Valsesia (VC), codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Vercelli 01868740026, REA Vercelli 168.276 rappresentata da Luciano Zanetta, nato a Varallo (VC), il 16/10/1959, domiciliato per l'incarico presso la sede della società, nella sua qualità di Presidente (di seguito locatore)

PREMESSO CHE

il locatore ha realizzato in Comune di Alagna Valsesia un impianto funiviario denominato Funifor Pianalunga - Cimalegna - Passo dei Salati e che tale impianto è di sua esclusiva proprietà;
lo stesso è dotato di una stazione di partenza in località Pianalunga, di una stazione intermedia in località Cimalegna e di una stazione di arrivo al

Passo dei Salati;

tramite il sistema Emercom.Net, entrato in esercizio nel 2010, viene garantito un canale alternativo per le comunicazioni di emergenza alle componenti istituzionali ed operative del sistema regionale di protezione civile;

Emercom.Net si basa su una infrastruttura costituita da una serie di apparati di rete, la cui disposizione in appositi siti adeguatamente attrezzati è stata progettata in modo da ottimizzare le prestazioni di radiocopertura secondo le caratteristiche orografiche del territorio piemontese;

le apparecchiature tecnologiche costituenti Emercom.Net sono di proprietà della Regione Piemonte che, tramite il Settore Protezione Civile, ne cura la gestione;

con deliberazione D.G.R. 49-5103 del 18.12.2012 la Regione Piemonte ha riconosciuto il carattere strategico, per il sistema regionale di protezione civile, della rete radio Emercom.Net e ha disposto di perseguire l'obiettivo del mantenimento in esercizio della stessa rete, ad un livello adeguato alle necessità del sistema regionale di protezione civile;

il locatore conferma che sull'immobile di cui trattasi non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte del locatario, il quale resta pertanto manlevato da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione di locali messi a disposizione;

il locatore conferma che l'immobile ed il relativo impianto a fune sono stati realizzati in piena conformità a tutte le disposizioni di legge e che essa detiene ogni necessaria autorizzazione;

una delle stazioni ripetitrici Emercom.Net si trova presso la stazione di monte dell'impianto Funifor di Alagna Val Sesia, in località Passo dei Salati;

con DD 2193 del 18.08.2016 è stato approvato uno schema di contratto di ospitalità degli apparati

radio presso impianto funiviario denominato Funifor Pianalunga - località Passo dei Salati (VC) tra la Regione Piemonte e Monterosa 2000 S.p.A., con sede legale in Frazione Bonda, 19 - 13021 Alagna Valsesia (VC);

nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2022 sono state eseguite, con il supporto della società Monterosa 2000 S.p.A, alcune attività tecniche per il sito radiotrasmissivo volte all'adeguamento ed evoluzione del satellite del canale volontariato; le parti sono addivenute ad un accordo

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE

1. OGGETTO

1.1. Il locatore concede al locatario l'uso di una porzione dell'immobile della stazione di monte di Passo dei Salati dell'impianto Funifor e di parte del relativo solaio per il posizionamento di una stazione radio-ripetitrice, comprensiva di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature necessarie al servizio di radio-comunicazioni della Protezione Civile regionale, (di seguito l'impianto).

1.2. Tali strutture tecnologiche sono ubicate nelle postazioni, di seguito denominate "siti", di cui all'Allegato A (parte integrante della presente convenzione).

1.3. La Società permetterà l'allacciamento alla fornitura elettrica necessaria per il funzionamento dell'impianto per una potenza massima di 1,5 kW monofase 220 volt 50Hz.

1.4. Il locatario prende atto che in alcuni casi si potrebbero verificare delle interruzioni temporanee nella fornitura di energia elettrica e/o delle variazioni di tensione della stessa e si impegna sin d'ora a lasciare indenne il locatore da qualsivoglia richiesta di risarcimento o danni.

2. DURATA

2.1. Il presente contratto avrà decorrenza dal 01/01/2023 al 30/09/2028.

2.2. il primo anno contrattuale decorrerà il 01/01/2023 e terminerà il 30/09/2023; le annualità successive decorreranno il 01 ottobre di ogni anno.

2.3. La volontà di risoluzione anticipata dovrà essere comunicata via PEC da Regione Piemonte al locatore con un preavviso di 3 (tre) mesi.

2.4. Al termine del contratto è prevista la possibilità di rinnovo a pari condizioni, previo accordo tra le parti, per ulteriori 6 anni.

2.5. Le Parti si riservano in qualsiasi momento la facoltà di recedere anticipatamente e con effetto immediato dal contratto per motivate ragioni tecniche e/o di sicurezza, quali ad esempio:

per il locatario:

- insorgenza di problemi tecnici non risolvibili che limitino o impediscano il corretto funzionamento dell'impianto;
 - riconfigurazione della rete di trasmissione dettata da necessità tecniche, di servizio, normative o da introduzione di nuove tecnologie;
 - obbligo di interruzione del funzionamento dell'impianto imposto dalle Autorità competenti;
- per il locatore:
 - superamento dei valori di esposizione ai campi elettromagnetici RF specificati da Leggi, disposizioni o prescrizioni volte a tutelare la salute della popolazione e dei lavoratori;
 - revoca dei permessi relativi alla postazione; in tal caso le parti si impegnano a trovare una soluzione alternativa e tecnicamente idonea allo scopo.

Tali ragioni dovranno essere comunicate alla controparte a mezzo PEC con preavviso di 30 giorni.

3. CANONE ANNUALE E IMPORTO UNA TANTUM

3.1. Il canone di un'annualità per l'utilizzo degli spazi è convenuto in complessivi Euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) + IVA, per il sito e le apparecchiature di cui all'Allegato A, fatturato secondo le tempistiche di cui all'art. 4;

Per le attività di supporto da parte della società Monterosa 2000 richiamate in premessa, le parti pattuiscono un importo una tantum di Euro 565,00 (cinquecentosessantacinque/00) IVA esclusa, secondo le tempistiche di fatturazione di cui all'art. 4;

3.2. A partire dal 01/10/2023, e successivamente per ogni anno, il canone sarà aggiornato

annualmente in misura percentuale pari al 75% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente, e comunque in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del presente contratto.

4. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

4.1. Il canone sarà fatturato in rate annuali anticipate ed i pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario a 60 giorni data fattura intestata al locatore, presso la Banca che sarà indicata in fattura.

4.2. Il mancato pagamento dei corrispettivi nei termini previsti dal presente contratto comporterà il riconoscimento al locatore di un interesse previsto dalla normativa vigente.

4.3. In occasione della prima fatturazione il locatario corrisponderà al locatore:

- il canone di locazione per il primo anno contrattuale per un importo (calcolato dal 01/01/2023 al 30/09/2023) pari a Euro 1.687,00 (milleseicentoottantasette/00) IVA esclusa;
- l'UNA TANTUM di importo pari a Euro 565,00 (cinquecentosessantacinque/00) IVA esclusa;
- una cifra pari alla metà dei costi di registrazione del presente contratto sostenuti dal locatore.

5. DESTINAZIONE E USO DEGLI SPAZI UTILIZZATI

5.1. Gli spazi saranno utilizzati per l'installazione delle apparecchiature di cui all'allegato A.

In particolare, l'installazione comprende:

- a) apparecchiature elettroniche da collocarsi all'interno;

- b) antenne montate su appositi sostegni su torre/traliccio esistente;
- c) cavi di collegamento delle antenne alle apparecchiature elettroniche;
- d) tutti i cablaggi necessari per la messa a terra e per la fornitura dell'energia elettrica;
- e) tutti i condotti, gli indotti ed i supporti per i cavi, sia aerei che sotterranei.

5.2. Il locatario prende atto che presso la stazione di Passo dei Salati, oggetto del presente contratto, sono già presenti altre installazioni di proprietà di altri operatori.

5.3. Il locatario prende atto e accetta sin d'ora che il locatore potrà concedere ad altri operatori nel settore delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione degli spazi non utilizzati dal locatario nell'immobile oggetto del presente contratto previo ottenimento di idonea relazione tecnica che stabilisca la compatibilità dei nuovi impianti con quelli del locatario.

6. ACCESSO AGLI IMPIANTI INSTALLATI

6.1. Il locatario avrà il pieno e libero godimento dell'immobile nei limiti dell'uso convenuto e avrà facoltà di accedere all'immobile e a tutte le aree interessate dall'impianto, direttamente, per effettuare nel corso della locazione tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, manutenzione e controllo dell'impianto, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile al locatore e a terzi.

6.2. Il locatario si impegna ad accedere all'immobile solo ed esclusivamente per l'installazione e la manutenzione periodica dell'impianto.

6.3. Il locatore si impegna a garantire al locatario la facoltà di accedere a titolo gratuito all'impianto per effettuare gli interventi di cui sopra nei giorni e negli orari di funzionamento della linea funiviaria da Alagna a Passo dei Salati, gratuitamente, con corse di A/R a mezzo delle stesse; durante il periodo di chiusura delle linee funiviarie, con mezzi propri e in completa autonomia.

6.4. Il locatario si impegna a prendere atto della possibilità di chiusura degli impianti di risalita anche per ragioni meramente commerciali, che accetta sin da ora.

6.5. Laddove non fosse possibile per il locatario raggiungere l'impianto con mezzi propri e nell'ipotesi di linee funiviarie ferme, il locatario potrà eventualmente richiedere, via fax/tel ai n. 0163/922663 e 0163/922922 con un preavviso di 5 giorni, una corsa straordinaria degli impianti a fune sulla linea Alagna - Passo dei Salati al locatore. Le Parti stabiliscono che per ogni corsa straordinaria (andata e ritorno) della linea funiviaria per il servizio di trasporto del personale di assistenza e delle necessarie attrezzature, unicamente in caso di utilizzo effettivo della linea funiviaria stessa e dei servizi connessi, sarà dovuto un rimborso di Euro 1.000,00 (mille/00) + IVA.

Nei casi di urgenza non differibile, sarà possibile derogare del preavviso sopra indicato.

6.6. Qualora il locatario nell'accedere alla porzione di immobile locata, dovesse necessitare della presenza e/o del supporto di personale del locatore o dalla stessa incaricato, il rimborso dovuto al locatore per le spese sostenute per il proprio personale è quantificato in Euro 50,00 (cinquanta/00) + IVA all'ora.

7. IMPEGNI DELLE PARTI

7.1. Il locatore declina ogni responsabilità

derivante dall'installazione e dalla manutenzione da parte del locatario degli apparati sulle postazioni oggetto del presente contratto.

7.2. Il locatore non è responsabile dei danni di qualsiasi genere eventualmente provocati alle apparecchiature del locatario da incendio, furto, sovratensioni, infiltrazioni d'acqua e simili, atti vandalici.

7.3. Il locatore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per la custodia dell'impianto.

7.4. Il locatario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non arrecare danni di alcun tipo all'immobile ed all'impianto funiviario ed il locatore si impegna altresì a non arrecare danni alle apparecchiature durante gli interventi di manutenzione all'impianto funiviario.

7.5. Il locatario è responsabile dei danni che dovesse provocare alle persone o ad altre apparecchiature o strutture esistenti, con proprio personale o con le proprie cose, a causa dell'utilizzo dell'immobile e dell'impianto. Il locatore, a sua volta, risarcirà eventuali danni causati al locatario o a terzi per fatti a lui imputabili durante la gestione e la manutenzione dell'impianto.

7.6. Ciascuna parte dovrà comunicare tempestivamente all'altra qualsiasi danno cagionato ai beni della controparte.

7.7. Il locatario si impegna ad ottemperare a quanto previsto nella normativa regionale e sovraordinata in materia di telecomunicazioni.

7.8. Il locatario si impegna a non disturbare le frequenze già occupate dagli altri utenti della postazione di cui al presente contratto, purché in regola con le concessioni rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni o da altre Autorità competenti

e nel rispetto delle norme di legge generali e speciali della suddetta materia.

Il locatario assicura che, qualora nei casi suddetti si verificassero disturbi attribuibili alla presenza dell'impianto, provvederà ad eliminarli nel minor tempo possibile.

7.9. Il locatore, per quanto riferibile ai siti impiegati, si impegna a supportare il locatario nell'analisi delle cause e nella risoluzione di eventuali problematiche di interferenze subite sulle proprie frequenze.

7.10. Il locatario si impegna ad ottenere eventuali autorizzazioni sanitarie, urbanistiche ed amministrative ed altre non menzionate, che si renderanno necessarie durante il rapporto concessorio esonerando da ogni e qualsiasi responsabilità il locatore

7.11. E' espressamente vietata la cessione del contratto per entrambe le parti ad altri soggetti fatti salvi i seguenti casi:

a. trasformazione, fusione o incorporazione della Monterosa 2000 S.p.A. con altra società;

b. cessione dell'immobile da parte di Monterosa 2000 S.p.A.

Delle cessioni di cui sopra dovrà esser data specifica comunicazione alla controparte a mezzo PEC con un preavviso di 30 giorni. In ogni caso i nuovi soggetti subentreranno nelle obbligazioni e nei diritti derivanti dal presente contratto.

7.12. E' espressamente vietato a entrambe le parti la cessione dei crediti di qualsivoglia genere derivanti dal presente contratto.

7.13. Le spese di registrazione e predisposizione del presente contratto saranno ripartite al 50% tra locatore e locatario.

8. RIMOZIONE E RIPRISTINO

8.1. Alla scadenza del Contratto, il locatario provvederà a proprie spese e nei tempi tecnici necessari a rimuovere le installazioni ripristinando, su richiesta del locatore, gli spazi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano prima dell'installazione dell'impianto, salvo il normale deterioramento per l'uso.

8.2. La rimozione ed il ripristino di cui sopra possono essere omessi, previa liberatoria in tal senso, formalizzata dal soggetto locatore al locatario.

9. DISCIPLINA APPLICABILE

9.1. Per quanto non previsto e pattuito con il presente Contratto, le parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile, e delle leggi vigenti in materia.

9.2. Qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto, che non possa essere risolta amichevolmente tra le parti, sarà di competenza del Tribunale di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto.

.Regione Piemonte

Il Dirigente

Francescantonio De Giglio

(firma digitale)

MONTEROSA 2000 S.p.A.

Il Presidente

Luciano Zanetta

(firma digitale)

ALLEGATO A
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI SPAZI E STRUTTURE TECNOLOGICHE
PER IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI
SITO DI Passo dei Salati

Pos.	Denominazione Sito	Numero Ripetitori	Canone/annuo o.f.e.
1	Alagna Valsesia - Passo dei Salati	02	€ 2.250,00